



COMUNE DI GENOVA

INDICAZIONI OPERATIVE PER I CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 52 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AREA GESTIONE TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA

PREMESSA

L'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 (nel seguito "Codice") introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti in capo agli operatori economici nel caso di affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro; la norma infatti stabilisce che, in tali casi, gli "operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti" anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE).

Per questi stessi affidamenti la stazione appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici "anche previo sorteggio di un campione" da individuare con modalità predeterminate ogni anno.

Le seguenti indicazioni operative definiscono le modalità che ogni direzione dell'Area Gestione del Territorio utilizzerà per effettuare i controlli a campione delle suddette dichiarazioni nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di servizi e forniture sotto i 40.000 euro (o diverso importo che dovesse essere individuato dalla normativa vigente).

ART. 1 - OGGETTO E TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000 euro.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE E MODALITA' DEI CONTROLLI

Per ogni affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), D. Lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a 40.000,00 euro (o diverso importo che dovesse essere individuato dalla normativa tempo per tempo vigente), sarà effettuato il controllo previsto dall'art. 52, D. Lgs. n. 36/2023 attraverso la verifica (successiva alla determina di aggiudicazione) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione eventualmente richiesti.

L'Ufficio preposto, per ogni singola Direzione dell'Area Gestione del Territorio, così come previsto dal richiamato art. 52, provvederà ad effettuare la verifica di cui all'art. 1 del presente atto garantendo il controllo di almeno il 10% (dieci per cento) degli affidamenti sotto i 40.000,00 Euro. Ai fini dell'individuazione degli operatori



Comune di Genova | Direzione Area Gestione del Territorio |
Via di Francia 1 – 15° piano | 16149 Genova |
Tel 010 5573273/3208 – Fax 010 5573197 |
Email. areagestioneterritorio@comune.genova.it |
comunegenova@postemailcertificata.it |





COMUNE DI GENOVA

economici da sottoporre a verifica ai sensi dell'art. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/23 si adotta il criterio del sistema automatizzato di estrazione casuale delle determine di affidamento divenute esecutive.

I controlli a campione hanno luogo 2 volte l'anno con la seguente tempistica: entro il 31/07 per le dichiarazioni presentate dal 01/01 al 30/06 ed entro il 31/01 dell'anno successivo per le dichiarazioni presentate dal 01/07 al 31/12.

Il campione viene individuato con sorteggio casuale mediante utilizzo dell'applicazione "Random Integer Generator" per la generazione di numeri casuali, disponibile sul sito <https://www.random.org/integers/>, previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi operati nel semestre considerato in ordine di acquisizione del codice CIG. Del complesso delle operazioni di controllo tracciate e documentate in modalità esclusivamente telematica, dal sorteggio del campione al risultato delle verifiche effettuate è redatto apposito verbale.

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive deve essere effettuato inoltre ogni volta che sussistono ragionevoli dubbi sulla autenticità delle dichiarazioni, riscontrabili nei seguenti casi esemplificativi ma non esaustivi:

- incoerenza palese tra le informazioni rese;
- inattendibilità evidente delle stesse;
- imprecisioni e omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali inidonei a consentire all'amministrazione una valutazione adeguata;
- indeterminazione della situazione descritta;
- segnalazioni non anonime, puntuali e circostanziate, in merito alla presunta non veridicità delle dichiarazioni presentate all'amministrazione.

I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 1 del presente atto, potranno essere effettuati mediante consultazione delle informazioni inserite nel FVOE e/o acquisizioni d'ufficio.

Rimane comunque salva la facoltà di effettuare controlli di carattere più esteso su un campione più ampio, purché ciò non aggravi i singoli procedimenti amministrativi.

ART. 3 - ESITO DELLE VERIFICHE

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, dovrà essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.

A tal fine il RUP invierà una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice: "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il



Comune di Genova | Direzione Area Gestione del Territorio |
Via di Francia 1 – 15° piano | 16149 Genova |
Tel 010 5573273/3208 – Fax 010 5573197 |
Email. areagestioneterritorio@comune.genova.it |
comunegenova@postemailcertificata.it |





COMUNE DI GENOVA

possesto dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".

Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000.

ART. 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applica la normativa concernente la materia con specifico riferimento al D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Direttore
Ing. Michele Prandi



Comune di Genova | Direzione Area Gestione del Territorio |
Via di Francia 1 – 15° piano | 16149 Genova |
Tel 010 5573273/3208 – Fax 010 5573197 |
Email. areagegestioneterritorio@comune.genova.it |
comunegenova@postemailcertificata.it |

